

**DETERMINAZIONE DSAI/ 7/2021/RIF**

**AVVIO DI TRE PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI  
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 24 marzo 2021

**VISTI:**

- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti come successivamente modificata e integrata;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" (di seguito: legge 147/13);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- decreto del Ministero dell'interno 30 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione

443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);

- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/rif);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 552/2020/R/rif recante “Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, proposta dal comune di Cagliari per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio” (di seguito: deliberazione 552/2020/R/rif);
- il punto 1.6 della sezione “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti – Domande e risposte” pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la delibera del Consiglio del Comune di Cagliari 30 settembre 2020 n. 110 (di seguito: delibera del Consiglio Comunale 110/2020).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;
- la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in particolare, il comma 683, dell’articolo 1, della legge 147/13 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 267/00 prevede che il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma, per l'anno 2020, tale termine è stato ripetutamente rinviato prima al 31 marzo, poi al 30 aprile poi al 30 settembre ed infine al 31 ottobre 2020, con il decreto ministeriale del 30 settembre 2020;
- con la deliberazione 443/2019/R/rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) determinando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/rif prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione della predisposizione tariffaria ed in particolare che:
  - il gestore deve predisporre annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e trasmetterlo all'Ente territorialmente competente corredato dalle informazioni e dagli atti ivi previsti (commi 1 e 2) affinché verifichi la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF (comma 3);
  - l'Ente territorialmente competente deve trasmettere la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (comma 4) all'Autorità affinché la stessa possa verificare la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvare la predisposizione tariffaria (comma 5);
- l'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif precisa, in particolare, che con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
- l'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif prevede che l'Ente territorialmente competente dia comunicazione all'Autorità, per i seguiti di competenza, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF secondo quanto stabilito dall'articolo 6;
- con la successiva deliberazione 57/2020/R/rif, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) prevedendo in particolare che la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif sia da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione;

- l'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif prevede che in caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un'ottica di tutela degli utenti; inoltre, il medesimo comma prevede che siano comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 552/2020/R/rif, l'Autorità ha concluso, con riferimento all'annualità 2020, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessi dal Comune di Cagliari (in qualità di Ente territorialmente competente dell'omonimo territorio comunale, di seguito anche ETC), ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif e dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/RIF e, conseguentemente, ha approvato il PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, presentati dal medesimo ETC per il 2020;
- con la citata deliberazione 552/2020/R/rif, l'Autorità ha, altresì, rilevato che con nota del 30 settembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 30829), l'ETC aveva informato l'Autorità di aver predisposto il PEF (approvato con delibera del Consiglio Comunale 110/2020), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif, stante l'inerzia, che contestualmente veniva segnalata ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif, del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da De Vizia Transfer S.p.A., ETAmbiente S.p.A. e Econord S.p.A. (di seguito anche RTI) nella trasmissione dei dati richiestigli in qualità di gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito tariffario di competenza, ai fini della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;
- dall'esame della citata nota dell'ETC del 30 settembre 2020 e dei relativi allegati nonché della nota di De Vizia Transfer S.p.A. del 28 dicembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 43806) è emerso che il RTI, in violazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif non avrebbe inviato tempestivamente all'ETC il PEF 2020, corredato dalle informazioni e dagli atti conformi alla regolazione vigente, nonostante De Vizia Transfer S.p.A., ETAmbiente S.p.A. e Econord S.p.A. fossero state sollecitate, ciascuno per quanto di propria competenza, dall'ETC all'invio dei dati con note del 3 marzo e del 20 maggio 2020.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di tre procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei

confronti del RTI costituito da De Vizia Transfer S.p.A., ETAmbiente S.p.A. e Econord S.p.A.

### **DETERMINA**

1. di avviare tre procedimenti nei confronti di De Vizia Transfer S.p.A., ETAmbiente S.p.A. e Econord S.p.A., quali gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani riuniti in raggruppamento temporaneo d'impresе, per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) e di invitare, altresì, i partecipanti ai presenti procedimenti a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a De Vizia Transfer S.p.A. (P. IVA 03757510015) mediante PEC all'indirizzo [info@cert.devizia.com](mailto:info@cert.devizia.com), ad ETAmbiente S.p.A. (P. IVA 06870020481) mediante PEC all'indirizzo [etaspa@pec.it](mailto:etaspa@pec.it) e ad Econord S.p.A. (P. IVA 01368180129) mediante PEC all'indirizzo [econord@certimprese.it](mailto:econord@certimprese.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 24 marzo 2021

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*